



## 1. MODIFICHE AL CAPITOLO I – Disposizioni fondamentali

### CAP. I - Disposizioni fondamentali

Sono stati modificati gli articoli **2** c. 1 e c. 2 e **7** c. 2 con inserimento del c. 4.

**Art. 2** – E' relativo ai motivi e ai tempi inerenti la proposta di effettuazione dei **Palii straordinari**.

Per quanto attiene ai **motivi** per l'effettuazione, la precedente definizione di *circostanze o avvenimenti di carattere assolutamente eccezionale* è stata modificata in *circostanze, avvenimenti e ricorrenze di particolare rilievo* [c. 1].

Il concetto di **eccezionalità** è stato spostato al comma 2, di nuovo inserimento, legandolo ai tempi della proposta ed è stato preferito il concetto di **particolare rilievo**. Sono state introdotte le **ricorrenze**, precedentemente non previste.

Per quanto riguarda i **tempi** è stato fissato al *31 marzo di ogni anno* il **termine** per la richiesta di Palii straordinari, con la possibilità di **deroga esclusivamente in caso di avvenimenti straordinari ed eccezionali che siano accaduti dopo tale data** [c. 2].

**Art. 7** – E' relativo alle nomine della **Deputazione della Festa**.

La **segnalazione non vincolante** dei **Deputati** presentata al Comune dal Magistrato delle Contrade **non è più** stabilita in *almeno sei nominativi*.

Inoltre la **nomina** dei tre Deputati da parte della Giunta Comunale (e quindi anche degli Ispettori della Pista, v. il comma 3 che non è stato modificato) deve essere fatta *individuando preferibilmente nominativi delle Contrade non partecipanti al Palio*, al contrario di come è stato fatto ultimamente e quindi con un ritorno alla prassi precedente [c. 2].

Un nuovo comma stabilisce che le **nomine** dei Deputati della Festa e degli Ispettori della Pista, con l'aggiunta ora dei *Giudici della Vincita e Maestro di Campo*, da parte della Giunta vengono effettuate contemporaneamente con un *apposito atto* amministrativo [c. 4].

Gli **storici Giudici della Vincita** che nella precedente versione erano citati come tali solo all'art. 88 per il verdetto finale, mentre all'art. 70 (giudizio inappellabile della vincita) al loro posto era indicata una *Commissione composta da tre membri nominata dalla Giunta Comunale*, vengono ora giustamente introdotti a pieno titolo nel Regolamento a partire proprio dall'art. 7, come anche il **Maestro di Campo**, che in precedenza era citato solo negli articoli di competenza (art. 78, 79 e 81), in carenza di una precisa **nomina**.